



AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

***REGOLAMENTO AZIENDALE
PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
DI PATROCINIO LEGALE
A PROFESSIONISTI ESTERNI***

Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 01/09/2023

E adeguato nella seduta del Consiglio d'Amministrazione del 27/12/2024

INDICE

ART. 1- PREMESSA

ART. 2 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 4 –ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DELL’AMAM S.P.A.

ART. 5 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI DIFENSORI DI FIDUCIA DELL’A.M.A.M. S.P.A.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

ART.7 - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

ART. 8 - MODALITÀ DI ISTITUZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO

ART. 9 - INCARICO IN CASO DI COMPLEMENTARIETÀ E/O CONNESSIONE OGGETTIVA

ART. 10 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

ART.11 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

ART.12 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

ART. 13 - TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI

ART. 14 - TUTELA LEGALE IN FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 15 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 1- PREMESSA

L'A.M.A.M. – Azienda Meridionale Acque Messina - S.p.A. prevede all'interno del proprio assetto organizzativo l'Area Legale e Trasparenza la cui attività è da ricondurre alle dirette dipendenze del Direttore Generale.

Detto ufficio gestisce, dal punto di vista tecnico - amministrativo, il contenzioso aziendale (nelle sue varie tipologie), sia nella fase pre-contenzioso che in quella giudiziale, in ogni stato e grado, secondo le direttive della Direzione Generale e sotto l'egida del Consiglio di Amministrazione.

La gestione del contenzioso giudiziale viene espletata mediante l'attribuzione di singoli incarichi difensivi a professionisti del libero Foro.

ART. 2 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità destinati ad improntare l'azione della Pubblica Amministrazione, le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte dell'A.M.A.M. – Azienda Meridionale Acque Messina - S.p.A., degli incarichi legali ad avvocati del libero Foro per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Azienda in ogni tipologia di controversia e per l'attività stragiudiziale.

Nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica il presente Regolamento indica pertanto, da un lato, i criteri per la individuazione dei difensori, dall'altro, i parametri economici per l'elaborazione dei compensi professionali che saranno applicati agli incarichi legali affidati a professionisti esterni.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'istituto della tutela legale in favore dei dipendenti ed amministratori che, per fatti o atti commessi nell'espletamento dei loro compiti d'ufficio, siano coinvolti in contenziosi in materia civile, giuslavoristico, penale, amministrativo e tributario.

ART. 3-MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi esterni di patrocinio legale sono incarichi di carattere essenzialmente fiduciario, conferiti *intuitu personae* dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai professionisti del libero Foro, singoli o associati, che risultino iscritti nell'apposito Elenco dei difensori di fiducia formato ai sensi del successivo art. 4.

L'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno è riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dall'art. 2230 c.c. ed è conferito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La scelta del professionista da incaricare sarà effettuata, in linea di massima e salvo diversa valutazione aziendale, secondo il criterio della rotazione nell'ambito di ciascuna branca di interesse, avuto riguardo alle esperienze professionali indicate nel *curriculum vitae*, alla natura e alla complessità del contenzioso, nonché al Foro della causa.

Si dovrà, di norma, evitare il cumulo degli incarichi in capo allo stesso professionista. Tuttavia, nei casi di evidente connessione/complementarietà di giudizi, aventi tutti stessa *causa petendi*, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di assicurare l'uniformità e la coerenza della strategia difensiva, di conferire più incarichi allo stesso professionista.

Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha patrocinato il primo grado, salvo che, indipendentemente dall'esito del precedente grado di giudizio, il rapporto fiduciario possa ritenersi compromesso in conseguenza di negligenze, ritardi, errori o comportamenti del professionista comunque in contrasto con i principi contenuti nel Codice Deontologico Forense o in caso di insanabili divergenze nella individuazione della strategia difensiva, ovvero ogniquale volta venga ritenuto opportuno dall' Azienda non confermare l'incarico conferito nel precedente grado di giudizio.

Il compenso per le prestazioni professionali viene pattuito al momento del conferimento dell'incarico, sulla base di un preventivo redatto dal professionista, che deve essere previamente approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Saranno approvati preventivi redatti in applicazione dei criteri di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Il professionista deve rendere edotta l'Amministrazione del grado di complessità dell'incarico stesso, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il conflitto di interessi nell'esecuzione dell'incarico conferito al legale è disciplinato dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense.

Ai sensi di tali disposizioni l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale qualora questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

La valutazione dell'assenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al professionista è effettuata al momento dell'affidamento dell'incarico, al fine di evitare una ingiustificata restrizione della

libertà di iniziativa economica dello stesso professionista.

Costituisce specifica ipotesi di conflitto di interessi essere parte sostanziale in contenzioso promosso contro l'AMAM S.P.A. o il Socio Unico, Comune di Messina, in sede stragiudiziale e/o giudiziale per tutta la durata del contenzioso.

L'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità di cui al presente articolo, dovrà essere garantita anche con riferimento agli avvocati facenti parte di una medesima società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali o che collaborino professionalmente in maniera non occasionale con l'avvocato rientrante nell'elenco.

I professionisti titolari di incarichi professionali, che promuovano giudizi in danno del AMAM S.P.A. assumano incarichi in conflitto con gli interessi di quest'ultima, saranno immediatamente revocati dagli incarichi di difesa dell'Azienda.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati nell'interesse del AMAM S.P.A.

Il legale chiamato a prestare la propria opera professionale può, per motivate e comprovate ragioni di indisponibilità temporanea, rinunciare all'incarico, previa comunicazione ufficiale all' AMAM S.P.A. da effettuarsi entro e non oltre 48 ore dall'avvenuto conferimento al fine di consentire all'Azienda di provvedere alla sua sostituzione.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Il conferimento dell'incarico è comunicato al legale designato, unitamente alla documentazione relativa al contenzioso e alla sottoscrizione del disciplinare da parte del professionista incaricato.

Le procure alle liti e/o le nomine sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

L'avvocato chiamato a prestare la propria collaborazione deve sottoscrivere regolare Disciplinare di incarico.

ART. 4 –ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DELL'AMAM S.P.A.

Per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'AMAM S.P.A. è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività

di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, che andrà a sostituire tutti i precedenti elenchi che perderanno ogni efficacia.

L'elenco, unico, sarà suddiviso, in base alla tipologia di contenzioso, nelle seguenti sezioni

SEZIONE A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) - Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.) – Consiglio di Stato – - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Tribunale Superiore delle Acque pubbliche.

SEZIONE B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace – Tribunale - Corte d'Appello - Corte di Cassazione

SEZIONE C - CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro — Corte d'Appello — Corte di Cassazione.

SEZIONE D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace -Tribunale - Corte d'Appello - Corte di Cassazione.

SEZIONE E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado e Corte di Cassazione.

Per ciascuna sezione è prevista specifica indicazione per i nominativi degli avvocati abilitati al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori.

Ai predetti elenchi si attingerà anche per il conferimento di incarichi di assistenza nei procedimenti di mediazione.

L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, redatta secondo le modalità indicate nell'apposito Avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Azienda.

Gli stessi, si dovranno, sin da ora impegnare ad apportare le decurtazioni previste dal nuovo Regolamento e dal nuovo Avviso a tutte le attività che espleteranno a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento (ovvero dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale www.amam.it) nelle cause agli stessi già affidate e ancora in corso.

I professionisti sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico - per comodità di consultazione - ed inclusi in una o più delle sezioni sopra elencate.

L'istituzione di detto elenco non determina alcun obbligo in capo all'AMAM SpA di conferire incarichi ai professionisti in esso iscritti. Resta salva la possibilità rimessa all'Azienda di affidare incarichi, in deroga al presente Regolamento, a professionisti non compresi nell'elenco per le motivazioni, non esaustive, di seguito indicate: in casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa aziendale al professionista che abbia già trattato, in precedenza, con esiti positivi, la medesima materia (e anche per conto dell'AMAM SpA); nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda

l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea competenza che tenga conto di cognizioni tecnico - specialistiche possedute dal professionista

ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI DIFENSORI DI FIDUCIA DELL'AMAM SPA

Possono ottenere l'inserimento nell'Elenco di cui al precedente art. 4 gli avvocati (singoli o associati) che siano regolarmente iscritti all'Elenco del Foro di appartenenza, in possesso, al momento della richiesta di iscrizione all'Elenco, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la P.A.;
- d) assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), per reati contro una pubblica amministrazione o che incidano sulla moralità e condotta professionale;
- e) iscrizione, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori, all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
- e) essere in possesso dell'assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, in corso di validità;
- f) non trovarsi, nei confronti dell'AMAM S.p.A. in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, né avere cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione procedente;
- g) non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni;
- h) essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo la legislazione italiana;
- i) non aver subito provvedimenti giudiziali, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali relativi ad incarichi assunti con una pubblica amministrazione;
- j) non avere in corso procedure di verifica ed accertamento da parte della Corte dei Conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione, per danno erariale;
- k) non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;

l) aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'AMAM S.P.A..

In caso di associazione di professionisti o di società tra avvocati, i requisiti per l'inserimento nell'elenco dei legali esterni devono essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'elenco.

Il possesso dei predetti requisiti è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, deve essere redatta secondo lo schema allegato all'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'AMAM S.p.A. con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione e sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Elenco professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione di non avere riportato condanne penali e di non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- codice fiscale e numero di partita IVA.

b) *curriculum vitae* in formato europeo comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A. o in conflitto con gli interessi dell'Azienda per la durata del rapporto instaurato;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento aziendale per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione anche per le cause già agli stessi affidate per le attività espletate a far data dall'entrata

in vigore del presente avviso (ovvero dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale www.amam.it) e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) impegno a rendere gratuitamente all'Azienda, in caso di nomina, parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio, nonché, in caso di esito negativo, delle ragioni per le quali proporre eventuale gravame;

f) dichiarazione del professionista di accettazione, in caso di conferimento dell'incarico, della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia n. 55/2014 e aggiornato al successivo D.M. 13 agosto 2022 n. 147, come previsto al successivo articolo 11, nonché di accettare di applicare la suddetta decurtazione anche alle attività espletate nei giudizi agli stessi affidati posti in essere a far data dall'entrata in vigore del presente avviso (ovvero dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale www.amam.it);

g) dichiarazione del professionista di avere preso visione del Piano Triennale anticorruzione e integrità vigente, pubblicato nella sezione Trasparenza del sito istituzionale e di uniformarsi, in caso di incarico, al contenuto dello stesso.

h) dichiarazione del professionista che i dati trasmessi possano essere resi pubblici, e contestuale autorizzazione alla Azienda al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;

i) copia della polizza assicurativa responsabilità professionale;

J) copia di un documento di identità in corso di validità.

ART. 7 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il Responsabile dell'Area competente, previa contestazione scritta, dovrà proporre senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione di disporre la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;

b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;

c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;

d) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;

abbiano tenuto comportamenti tali da compromettere e far venire meno il rapporto di fiducia che necessariamente deve intercorrere tra il professionista e l'Azienda.

ART. 8 - MODALITÀ DI ISTITUZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

In fase di prima attuazione, l'iscrizione nell'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale dell'AMAM S.p.A. da comunicare ai Consigli degli Ordini degli avvocati ricadenti nel Distretto della Corte di Appello di Messina.

L'iscrizione nell'elenco consegue alla verifica della regolarità e completezza delle istanze e della documentazione prodotta all'atto della richiesta, a cura del Responsabile dell'Ufficio legale dell'AMAM S.p.A.

È facoltà del Responsabile del servizio richiedere integrazioni, volte a sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di iscrizione e/o della documentazione allegata.

In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, il professionista non sarà iscritto nell'elenco, fatta salva la presentazione di una nuova domanda.

Il provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco sarà comunicato all'interessato, con la relativa motivazione, a mezzo P.E.C..

I nominativi dei professionisti ritenuti idonei sono inseriti nell'elenco, nelle relative sezioni, in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

L'elenco così formato sarà sempre aperto all'iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti di partecipazione minimi richiesti e sarà soggetto d'ufficio, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazione della modulistica disponibile sul sito istituzionale, a revisione ed aggiornamento, con cadenza annuale, con l'inserimento delle richieste nel frattempo intervenute e ritenute idonee. I professionisti già iscritti non devono ripresentare alcuna domanda, salvo che intendano segnalare variazioni significative relative a competenze ed esperienze nel frattempo maturate.

L'aggiornamento avviene con le medesime modalità previste per la costituzione dell'elenco tenuto conto delle domande via via pervenute e delle cancellazioni volontarie o d'ufficio.

L'ufficio può prevedere revisioni straordinarie dell'elenco, acquisendo dagli iscritti dichiarazione attestante il permanere dei requisiti per l'iscrizione e cancellando i soggetti per i quali i requisiti stessi siano venuti meno o che ne abbiano fatto espressa domanda.

L'iscrizione in elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'AMAM SPA o l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali.

L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio.

L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del AMAM S.P.A.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR), i dati

personali forniti in sede di iscrizione nell'elenco o, comunque, acquisiti a tal fine dall'AMAM SpA, in qualità di titolare del trattamento, sono finalizzati all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate dal presente regolamento.

ART. 9 - INCARICO IN CASO DI COMPLEMENTARIETÀ E/O CONNESSIONE OGGETTIVA

L'Azienda si riserva la facoltà di derogare, motivatamente ed in via eccezionale, ai criteri fissati dal presente regolamento, nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui dovessero presentarsi controversie di rilevante importanza, anche economica, e relative a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione qualora non sussistenti in capo ai professionisti risultanti nell'elenco. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti iscritti nell'elenco di professionisti disciplinato dal presente regolamento. L'atto determinativo di conferimento dell'incarico deve indicare le ragioni della deroga motivandole nel dettaglio;
- b) nei casi di prosecuzione di giudizi in gradi successivi al primo, anche promossi innanzi ad una Giurisdizione superiore, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, nel rispetto delle condizioni economiche di cui al successivo art. 11;
- c) qualora il procedimento promosso o da promuovere sia suscettibile di riunione con altro già affidato ad un Avvocato designato dall'Azienda
- d) in relazione ad incarichi che comportino la difesa dell'Azienda dinanzi alle Magistrature Superiori, nonché agli organi di giustizia della Comunità Europea.

2. Nei casi su menzionati, l'incarico è conferito previa accettazione del legale del compenso stabilito in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M n. 147/2022 ed eventuali successive modificazioni, contenuto nella misura dei minimi tariffari, perfezionata con la sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

1. L'avvocato incaricato alla difesa dell'AMAM S.P.A. ha l'obbligo:

- a) di aggiornare l'Azienda sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e delle date dei rinvii, con la specificazione dell'attività a svolgersi e di comunicare tempestivamente l'insorgere, in ragione dell'andamento processuale, dell'opportunità e della convenienza per l'Azienda di intraprendere una trattativa per una transazione della controversia, rendendo un dettagliato parere scritto;

- b)** di relazionare sullo stato generale del giudizio;
- c)** di inviare copia di ogni memoria, atto di costituzione, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- d)** di comunicare, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, lo stato della causa e la percentuale dell'alea di soccombenza entro la chiusura di ciascuna annualità, ai fini della predisposizione del fondo rischi contenzioso e del riaccertamento ordinario dei residui;
- e)** di trasmettere l'ulteriore documentazione processuale (memorie di controparte, verbali di udienza, CTP e CTU);
- f)** di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, un parere all'Azienda in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato in caso di soccombenza;
- g)** di rendere per iscritto, parere sull'opportunità e la convenienza dell'Azienda di nominare un consulente tecnico/medico legale di parte;
- h)** di fornire un parere scritto in ordine alla eventuale proposta di transazione giudiziale e, se richiesto dall'Azienda, predisporre lo schema di atto di transazione e rinuncia;
- i)** di assicurare la propria disponibilità ad effettuare incontri, se necessario, e richiesto dall'Azienda;
- j)** di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le ragioni che determinano un conflitto di interesse, anche solo potenziale, con l'AMAM SPA oppure le cause di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvenute nel corso del rapporto professionale. L'Azienda, in tali ipotesi, a proprio insindacabile giudizio potrà revocare l'incarico corrispondendo al legale il compenso dovuto per l'attività svolta;
- k)** di accettare che l'Azienda, in caso di vittoria di spese di giudizio, provvederà al recupero della somma dovuta e ne riconoscerà la differenza, in favore del legale officiato, rispetto a quanto pattuito, solo ed esclusivamente ad avvenuto recupero dell'intera somma, come meglio specificato al successivo art. 11;
- l)** di impegnarsi a non dichiararsi distrattario o anticipatario nel corso del giudizio, affinché l'Azienda in caso di vittoria di spese processuali, possa provvedere al recupero della somma disposta in sentenza, Si precisa che le eventuali spese da sostenersi per la correzione della sentenza, per detta ragione, saranno interamente a carico del legale, avendo contravvenuto agli obblighi previsti dal presente regolamento;
- m)** di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- n)** di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei legali dell'Azienda;

o) di sottoscrivere relativo Disciplinare di conferimento dell'incarico professionale.

ART. 11- CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

1. Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno sarà determinato assumendo quale valore di partenza il parametro tariffario minimo di cui alle tabelle forensi allegate al DM 55/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02.04.2014, siccome integrato dal DM n. 37 dell'08.03.2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.04.2018, nonché come modificato e integrato dal DM 13 agosto 2022 n. 147 contenente il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247», sul quale dovranno essere computate le spese generali, l'I.V.A. e la C.P.A., come per legge, nonché le spese vive documentate. Tale compenso, ad eccezione del contributo unificato e delle altre spese vive documentate che resteranno a carico dell'Azienda, si intende comprensivo di diritti onorari, accessori ed ogni altra voce connessa e riferita alla prestazione eseguita ed indipendentemente dal valore del giudizio.

Nel caso in cui la controversia dovesse essere definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese e compensi legali in favore dell'Azienda, saranno riconosciuti e liquidati al professionista le spese, gli onorari e competenze così come quantificati in sentenza, qualora gli stessi fossero superiori rispetto all'importo concordato nel disciplinare d'incarico e qualora gli stessi vengano materialmente corrisposti alla Azienda dalla parte soccombente, in modo spontaneo.

In caso di mancato pagamento spontaneo delle spese e compensi di causa oggetto di condannatorio in favore dell'Azienda, quest'ultima valuterà di conferire incarico al professionista per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nel giudizio da esso trattato.

Per detta ulteriore attività verranno corrisposte al professionista in ogni caso le spese vive, ed i compensi afferenti la fase di recupero ove effettivamente riscossi dall'Azienda.

Le maggiori somme, rispetto all'importo concordato per l'espletamento dell'incarico, che verranno materialmente incamerate dall'Azienda a seguito dell'esito positivo della procedura di recupero del credito spetteranno al professionista.

In caso di studi associati, e ferma restando la circostanza che l'incarico verrà conferito ad un singolo professionista, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività fosse necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in

ordine alla predetta incombenza.

La liquidazione delle competenze professionali inerenti l'incarico professionale conferito avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica, corredata da apposita e specifica relazione dell'attività svolta, debitamente verificata dall'Ufficio Legale.

I legali che chiederanno la iscrizione e che hanno già avuto affidati giudizi che risultano pendenti devono obbligarsi ad applicare la decurtazione di cui al comma 1 anche alle attività espletate nei giudizi agli stessi affidati poste in essere dopo l'entrata in vigore del presente avviso (ovvero dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale www.amam.it)

ART.12 — LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

Al momento del conferimento dell'incarico il professionista deve indicare la eventuale adesione al regime agevolato.

In caso di conciliazione o di transazione, giudiziale e/o stragiudiziale, il compenso liquidato al legale sarà pari alle fasi fino a quel momento effettivamente espletate, a cui verrà aggiunta, esclusivamente, la eventuale percentuale relativa alla sola fase decisionale, che verrà intesa come “fase di transazione”, precisando che la definizione bonaria della controversia non rappresenta, ai fini della liquidazione, un esito favorevole per l'Amministrazione, seppure si palesino eventuali profili di convenienza dalla valutazione degli eventuali esiti del giudizio e/o del contenzioso.

Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, ivi compresa la rinuncia del mandato professionale, sarà corrisposto il compenso pattuito, riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata.

La previsione del compenso del professionista è, in ogni caso, onnicomprensiva di tutte le attività inerenti l'incarico affidato nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento (trasferte).

L'Azienda provvede al pagamento del professionista incaricato in seguito alla definizione della causa e, in caso di transazione in corso di causa, in seguito alla attestazione di avvenuta cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo.

Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula *pro forma* all'Ufficio legale dell'Azienda che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.

E' fatto divieto al professionista incaricato di emettere fattura senza il previo assenso scritto dell'Ufficio Legale.

In caso di studi associati, il corrispettivo dovrà essere unico e sarà, pertanto, comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

ART. 13-TUTELA LEGALE DEI DIPENDENTI

In applicazione degli istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L. del comparto GAS-ACQUA, l'AMAM SpA assicura la tutela legale dei propri dipendenti che, per fatti o atti commessi nell'espletamento dei propri compiti di ufficio, siano stati coinvolti in procedimenti civili, penali o contabili.

La tutela legale si esplica esclusivamente nella forma del rimborso degli oneri di spesa sostenuti dal dipendente per la propria difesa in giudizio.

Essa è subordinata alla condizione che il procedimento giudiziale si sia concluso con sentenza definitiva o, comunque, con provvedimento giudiziale definitivo emanato in ogni stato e grado del procedimento, che scagioni con formula piena il dipendente stesso da ogni aggravio di responsabilità, sia che si tratti di giudizio penale, contabile o civile.

Il rimborso degli oneri legali avverrà, limitatamente ad un solo professionista ed in applicazione degli stessi criteri individuati dal presente regolamento per la pattuizione del compenso dovuto ai legali incaricati dall'Amministrazione.

All'istanza di rimborso il dipendente dovrà allegare:

1. copia del provvedimento conclusivo del giudizio, riportante l'attestazione della irrevocabilità;
2. copia della documentazione di causa inerente il procedimento giudiziario di cui trattasi;
3. copia della fattura del legale che ha curato il patrocinio, debitamente quietanzata.

Saranno pure rimborsate le consulenze tecniche di parte, limitatamente ad un solo professionista, in misura corrispondente a quanto liquidato dal giudice al C.T.U. e previa presentazione di fattura debitamente quietanzata.

ART. 14-TUTELA LEGALE IN FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Quanto disposto per i dipendenti all'art. 13 del presente Regolamento, in materia di tutela legale, si applica anche agli Amministratori (ossia: Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale) dell'AMAM SpA, nei confronti dei quali sia stato avviato un procedimento civile, contabile o penale per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

ART. 15 - PUBBLICITÀ

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori dell'AMAM SpA è reso pubblico sul sito web dell'Azienda, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

ART. 16 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” il conferimento dei dati personali all'AMAM SpA da parte dei professionisti è necessario per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni.

I dati dei quali l'AMAM SpA entrerà in possesso, a seguito delle procedure descritte nel presente regolamento, verranno trattati, con e senza l'ausilio di mezzi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia solo per fini istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso dell'interessato.

Titolare del Trattamento dei dati è l'AMAM SpA. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

Sono garantiti ai professionisti tutti i diritti previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, le notizie e i documenti che saranno messi a sua disposizione dall'AMAM SpA per lo svolgimento degli incarichi professionali affidatigli, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.